

LICENZIAMENTO - SANZIONI DISCIPLINARI

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 27331 del 26 settembre 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto ex art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 - Forma scritta - Necessità - Assenza - Conseguenze.

In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, **il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti** solamente previa adozione della **forma scritta**, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 26 Massime precedenti Vedi: N. 12552 del 2018 Rv. 648982 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 21681 del 20 luglio 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Licenziamento disciplinare - Assenza ingiustificata ex art. 55-quater, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Presupposto - Induzione in errore del datore - Conseguenze - Materiale alterazione e manomissione del sistema di rilevamento delle presenze - Necessità - Esclusione - Allontanamento dal posto di lavoro - Sufficienza.

In tema di **licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001**, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una **condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema** di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. A CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 25750 del 2016 Rv. 642497 - 01, N. 18326 del 2016 Rv. 641265 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 20239 del 14 luglio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO Nullità del patto di prova - Recesso del datore - Conseguenze - Tutela di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Applicabilità - Fondamento.

La **nullità della clausola che contiene il patto di prova** determina la automatica **conversione dell'assunzione in definitiva** sin dall'inizio ed il venir meno del regime di

libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il **recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento** - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 16214 del 2016 Rv. 640861 - 01, N. 21698 del 2006 Rv. 592213 - 01, N. 17921 del 2016 Rv. 641088 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 19868 del 12 luglio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Mera reiterazione dell'illecito - Rilevanza ai fini disciplinari - Limiti - Fattispecie.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.

La mera reiterazione dell'illecito, pur rilevando ai fini della valutazione della **gravità** del comportamento tenuto dal lavoratore, **non può determinare la pretermissione della graduazione delle condotte di rilievo disciplinare contemplata dai contratti collettivi**, di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad una vicenda in cui, secondo la scala valoriale adottata dal c.c.n.l., le condotte alternativamente idonee a consentire il licenziamento facevano rispettivamente leva sulla "particolare gravità" delle infrazioni punibili con sanzione conservativa oppure sulla recidiva in mancanze sanzionate con due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno - **ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice sulla base di una valutazione della "particolare gravità" della condotta fondata non già sulle intrinseche caratteristiche** - oggettive e soggettive - della condotta stessa, **bensì unicamente sulla rilevanza di due omologhi precedenti disciplinari**, sanzionati, rispettivamente, con il rimprovero scritto e con la multa, in tal modo finendo per applicare un trattamento sanzionatorio peggiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 30 com. 3 Massime precedenti Vedi: N. 14811 del 2020 Rv. 658485 - 03, N. 22162 del 2009 Rv. 610154 - 01, N. 17321 del 2020 Rv. 658797 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 17897 del 22 giugno 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Dispensa dal servizio ex art. 512 d.lgs. n. 297 del 1994 - Titolare del potere - Dirigente scolastico - Natura - Presupposti - Incapacità didattica - Valutazione - Lesione della libertà di insegnamento - Esclusione. 102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere.

La dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994, la cui irrogazione spetta al dirigente dell'istituzione scolastica dove l'insegnante presta servizio, non è conseguenza di comportamenti colpevoli del docente e, quindi, **non ha natura disciplinare**, ma consegue, all'accertamento dell'inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente, del dipendente a svolgere la funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, la cui valutazione ad opera del dirigente non è in contrasto con la libertà di insegnamento, la quale tutela l'autonomia didattica, funzionale a garantire il diritto allo studio di ogni alunno, ma non la libertà "di non insegnare".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 512, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25, DPR 08/03/1999 num. 275 art. 14, Costituzione art. 33 Massime precedenti Vedi: N. 6742 del 2022 Rv. 664055 - 01, N. 17967 del 2016 Rv. 641177 - 01, N. 9129 del 2008 Rv. 602763 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 17731 del 21 giugno 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Licenziamento - Impugnazione stragiudiziale - Atto scritto - Necessità - Utilizzo di formule prestabilite - Esclusione.

Ai fini **dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento**, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, **è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro**, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, **la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento**, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 7405 del 1994 Rv. 487731 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 7451 del 2023 Rv. 667126 - 01, N. 1444 del 2019 Rv. 652612 - 01, N. 4750 del 1982 Rv. 422717 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 15676 del 05 giugno 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Ordine di reintegrazione - Trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Inadempimento - Sussistenza - Conseguenze - Eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. - Legittimità.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) In genere.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

Costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 5, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 8, Cod. Civ. art. 1460, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 20123 del 2017 Rv. 645440 - 01, N. 11180 del 2019 Rv. 653624 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 10802 del 21 aprile 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Procedimento disciplinare - Termine fissato dalla contrattazione collettiva - Violazione - Licenziamento disciplinare - Tutela di cui all'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970, novellato ex l. n. 92 del 2012 - Configurabilità - Condizioni e presupposti - Fattispecie.

La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav., tale da rendere operativa - ove la sanzione sia costituita da un licenziamento disciplinare - la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, purché il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito - che, accertata la violazione dell'art. 55, comma 4, del c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane spa, il quale prevede l'archiviazione del

procedimento in caso di mancato invio al lavoratore della comunicazione del provvedimento entro 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, aveva ritenuto applicabile la tutela reintegratoria cd. "attenuata" di cui all'art. 18, comma 4, st. lav. - sul rilievo che, nel caso in esame, la comunicazione del licenziamento era avvenuta in data di poco successiva a quella di scadenza del termine in questione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 14/04/2011 art. 55 com. 4, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 27935 del 2021 Rv. 662521 - 01, N. 21569 del 2018 Rv. 650246 - 01, N. 17113 del 2016 Rv. 640786 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30985 del 2017 Rv. 646738 - 02

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 10284 del 18 aprile 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Impiego pubblico privatizzato - Cd. legge "Madia" - Termine per la conclusione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari - Decorrenza - Dalla data di ricezione della segnalazione dell'illecito - Conseguenze.

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, **il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione** di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 13 Massime precedenti Vedi: N. 20730 del 2022 Rv. 665119 - 01, N. 29142 del 2022 Rv. 665769 - 02, N. 11635 del 2021 Rv. 661113 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 10236 del 18 aprile 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Interpretazione - Potere/dovere del giudice di rideterminare la sanzione - Sussistenza - Fondamento.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In tema di **illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato**, l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, **il giudice "può rideterminare la sanzione"**, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, **anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione**, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 3896 del 2019 Rv. 652886 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 10227 del 18 aprile 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Inadempimento datoriale - Rifiuto della prestazione lavorativa - Legittimità - Condizioni - Buona fede - Necessità - Fattispecie.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere. SEZIONE LAVORO 124

L'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale **la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede**. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto **legittima la sanzione disciplinare conservativa** irrogata ad alcuni dipendenti, aventi qualifica di macchinista, di Trenitalia s.p.a. - a causa del rifiuto dai medesimi opposto all'ordine datoriale di eseguire la prestazione a partire dalle ore 4.25, in anticipo rispetto all'orario ordinario delle 5.00 -, avuto riguardo, in una valutazione comparativa del comportamento delle parti, da un lato, all'assenza di profili di illiceità penalmente rilevanti nella richiesta di turno allargato, peraltro effettuata al massimo in due occasioni, senza quindi pregiudizio per le esigenze vitali dei lavoratori, e, dall'altro, alle conseguenze negative che tale rifiuto aveva provocato sul funzionamento del servizio di trasporto pubblico gestito dalla società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 12094 del 2018 Rv. 648390 - 01, N. 28353 del 2021 Rv. 662584 - 02, N. 17353 del 2012 Rv. 624560 - 01, N. 12777 del 2019 Rv. 653834 - 01, N. 8911 del 2019 Rv. 653217 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 10285 del 18 aprile 2023

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966 - Atto idoneo ad impedirla - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione - Fondamento.

In tema di impugnativa del licenziamento, **il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966**, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 3818 del 2021 Rv. 660443 - 01, N. 2312 del 2022 Rv. 663789 - 01, N. 14057 del 2019 Rv. 653967 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 9114 del 31 marzo 2023

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Giudizio disciplinare a carico di professionisti – Stesse garanzie per l'incolpato previste dalla CEDU per l'imputato in un giudizio penale – Insussistenza – Fondamento.

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE In genere

In tema di **giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti** (nella specie, **medico odontoiatra**), va esclusa la sussistenza delle stesse garanzie, per l'incolpato, previste dalla CEDU a favore dell'imputato in un giudizio penale, poiché la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti a un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi - secondo le statuizioni della sentenza

della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - natura sostanzialmente penale.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38 Massime precedenti Vedi: N. 7270 del 2000 Rv. 537115 - 01, N. 2927 del 2017 Rv. 643161 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 9095 del 31 marzo 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Lavoratore disabile - Licenziamento - Applicazione del periodo di comportamento ordinario - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento, **costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comportamento al lavoratore disabile**, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comportamento breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio. (Principio affermato in relazione al periodo di comportamento previsto dall'art. 42, lettera b), del c.c.n.l. Federambiente del 17 giugno 2011).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 17/06/2011 art. 42 lett. B, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2 com. 1 lett. B, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 Massime precedenti Vedi: N. 20204 del 2019 Rv. 654788 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 9120 del 31 marzo 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Svolgimento non autorizzato di attività di lavoro - Recesso datoriale ex art. 1, comma 61, l. n. 662 del 1996 - Obbligatorietà - Esclusione - Valutazione di proporzionalità - Necessità.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento non autorizzato di attività di lavoro non comporta sempre il recesso datoriale in applicazione dell'art. 1, comma 61, della l. n. 662 del 1996, restando doverosa, secondo i principi generali, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento va svolto, peraltro, alla luce del disvalore del comportamento espresso dalla previsione legale e tenendo conto dell'importanza dei valori coinvolti (quali, gli obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, rilevanti anche ai sensi dell'art. 98 della Cost.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 98, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 61 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119 Massime precedenti Vedi: N. 18858 del 2016 Rv. 641225 - 01, N. 29348 del 2022 Rv. 665966 - 01, N. 8722 del 2017 Rv. 643904 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 7467 del 15 marzo 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Controllo del datore di lavoro sul lavoratore - Obbligo - Esclusione - Conseguenze in ordine alla tempestività della contestazione.

Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la **tempestività della contestazione disciplinare** va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma **con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza**.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 10069 del 2016 Rv. 639647 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 35664 del 2021 Rv. 662916 - 01, N. 28974 del 2017 Rv. 646441 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 7451 del 15 marzo 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Licenziamento - Impugnativa per iscritto ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Realizzazione mediante telegramma dettato per telefono - Idoneità - Condizioni - Esecuzione della dettatura da parte di un terzo e da utenza telefonica non appartenente al lavoratore - Ostatività - Esclusione - Indicazione del lavoratore come autore della dichiarazione ed invio del telegramma su suo mandato - Necessità - Prova relativa - Onere gravante sul lavoratore - Fattispecie.

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE In genere.

L'impugnativa per iscritto del licenziamento, a norma dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, **può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 c.c., anche mediante telegramma** inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, purché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione; in caso di contestazione in giudizio, l'interessato è onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non imputabile al lavoratore

la dichiarazione a mezzo telegramma, proveniente dallo studio del legale, per difetto di prova circa il conferimento dell'incarico, senza, tuttavia, far doverosamente ricorso alla prova presuntiva, alla luce dei dati acquisiti agli atti di causa, tra cui l'indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo del telegramma, la comunicazione dei motivi di licenziamento da parte della società direttamente al lavoratore, in risposta al telegramma, e la pregressa sottoscrizione da parte del legale della lettera di giustificazioni redatta a fronte della contestazione di addebiti al lavoratore medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2705, Cod. Civ. art. 2727, Legge 15/05/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 7620 del 2001 Rv. 547293 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 10023 del 2021 Rv. 660970 - 01, N. 19689 del 2003 Rv. 569170 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 7029 del 09 marzo 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA "Giusta causa" di licenziamento (art. 2119 c.c.) - Clausola generale - Contenuto - Sindacabilità nel giudizio di legittimità - Limiti - Fattispecie.

La "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante **specificazioni di natura giuridica**, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva qualificato come mera condotta inurbana gli apprezzamenti di carattere sessuale che un lavoratore, poi licenziato, aveva rivolto ad una collega durante l'orario di lavoro e alla presenza di altre persone, mentre tale condotta doveva essere considerata contrastante con valori radicati nella coscienza generale ed espressione di principi fondanti dell'ordinamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3 Massime precedenti Vedi: N. 7426 del 2018 Rv. 647669 - 01, N. 31155 del 2018 Rv. 651923 - 01, N. 12789 del 2022 Rv. 664481 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 6838 del 07 marzo 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITA' DI CONTRATTI A TERMINE Licenziamento ritorsivo - Nullità - Efficacia

determinativa esclusiva dell'intento ritorsivo - Necessità - Giudizio comparativo tra diverse ragioni causative del recesso - Esclusione.

In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che **l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva** della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 6828 del 07 marzo 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Dirigente - Licenziamento - Art. 32, comma 2, l. n. 183 del 2010 - Ambito di applicabilità - Ipotesi di stretta invalidità - Applicabilità alle ipotesi di ingiustificatezza - Esclusione - Ragioni.

In tema di licenziamento dei dirigenti, l'ambito di applicabilità oggettiva dell'art. 32, comma 2, della l. n. 183 del 2010 si riferisce alle sole ipotesi di stretta invalidità ("rectius", nullità) menzionate dall'art. 18, comma 1, st. lav. come modificato dalla l. n. 92 del 2012, essendo tale opzione interpretativa maggiormente coerente con l'evoluzione normativa e con i canoni interpretativi previsti dall'art. 12 delle preleggi e, dunque, non si applica alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 12 Massime precedenti Vedi: N. 381 del 2023 Rv. 666497 - 01, N. 148 del 2020 Rv. 656528 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 6660 del 06 marzo 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Impugnativa della sanzione disciplinare - Prove assunte nel giudizio penale - Sentenza di assoluzione non definitiva - Vincolatività nel giudizio civile - Esclusione - Sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p. passata in giudicato - Obblighi conformativi del giudice e della P.A. - Sussistenza.

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE In genere.

Il giudice civile, investito dell'impugnazione della sanzione disciplinare, non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al "dictum" della sentenza di assoluzione non definitiva, quand'anche pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste"; al contrario, l'assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p., se passata in giudicato, da un lato impone al giudice del lavoro

di conformarsi ad essa e, dall'altro, consente, a richiesta, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito, del pari, deve adeguarsi alla statuizione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter com. 2 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 6 del 2020 Rv. 656362 - 01, N. 8410 del 2018 Rv. 647660 - 01, N. 3659 del 2021 Rv. 660530 - 0

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 6555 del 06 marzo 2023

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Sanzioni disciplinari - Violazione del procedimento di cui all'art. 53, allegato A, r.d. n. 148 del 1931 - Nullità di protezione - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In tema di sanzioni disciplinari, **la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare** e, in particolare, un'invalidità c.d. "di protezione", in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 17286 del 2015 Rv. 636802 - 01, N. 13804 del 2017 Rv. 644525 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 5805 del 27 febbraio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Giusta causa - Conoscenza all'atto dell'assunzione - Licenziamento - Esclusione - Fondamento - Conoscibilità della giusta causa - Conseguenze.

In tema di **licenziamento per giusta causa, la conoscenza da parte del datore di lavoro, sin dall'atto dell'assunzione, del comportamento del lavoratore invocato come giusta causa di licenziamento rende quest'ultimo illegittimo**, sussistendo incompatibilità logico-giuridica tra giusta causa di licenziamento, intesa quale causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'art. 2119 c.c., e la precedente scelta di avviare il rapporto di lavoro pur conoscendo quei fatti; nell'ipotesi di mera conoscibilità del fatto poi valorizzato come giusta causa, tuttavia, in difetto di una norma di diritto che equipari la conoscibilità dei fatti alla loro effettiva conoscenza, il giudice non può creare una presunzione legale relativa,

ponendo a carico del datore di lavoro l'onere di provare di non avere conosciuto il fatto conoscibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119 Massime precedenti Vedi: N. 428 del 2019 Rv. 652222 - 01, N. 31202 del 2021 Rv. 662682 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 5805 del 27 febbraio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Art. 55 quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 165 del 2001 - Art. 127, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Differenze - Falsità su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione - Licenziamento - Condizioni - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, **l'art. 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957**, hanno riguardo a fattispecie diverse e contemplano **conseguenze giuridiche differenti**, posto che la prima norma disciplina il caso di falsità "commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro" comminando la **sanzione disciplinare del licenziamento**, mentre la seconda prevede **l'automatica decadenza** nel caso in cui "l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile", ovverosia quando la falsità abbia riguardato proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l'impiego; ove, peraltro, la falsità verta su **aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell'illecito** accertato, ma è applicabile solo a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare, irrogato con riferimento alla falsa autocertificazione del possesso del diploma di specializzazione per insegnanti di sostegno, il quale non era titolo necessario per ottenere i contratti di docenza, senza valutare in concreto la gravità della condotta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. D CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2018 Rv. 648655 - 02, N. 18699 del 2019 Rv. 654488 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 4795 del 15 febbraio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento disciplinare - Contestazione - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Limiti.

Nell'ambito del **procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**, la **presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio** e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 3984 del 2015 Rv. 634588 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 1599 del 19 gennaio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro - Opzione - Irreversibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di licenziamento illegittimo, **l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, una volta esercitata**, anche in via stragiudiziale, **diviene irreversibile**, consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto l'opzione effettuata in via stragiudiziale - all'esito della fase sommaria, dinanzi al tribunale, conclusasi con ordinanza di reintegra - non più attuale a seguito della totale riforma della predetta ordinanza in sede di giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 3 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 3775 del 2009 Rv. 606782 - 01, N. 5759 del 2019 Rv. 652924 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 1602 del 19 gennaio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Art. 18, commi 1 e 2, st.lav. riformulato - "Aliunde percipiendum" - Detrazione - Esclusione - Fattispecie.

Nell'ipotesi di licenziamento illegittimo cui consegua la **tutela reintegratoria cd. "piena"**, di cui all'art. 18, comma 1, st.lav. riformulato - che opera quale regime speciale concernente la materia dei licenziamenti individuali - **non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde percipiendum"** in quanto il comma 2 dell'articolo citato dispone che nella predetta ipotesi dal risarcimento vada dedotto esclusivamente quanto dal lavoratore percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e non anche quanto il lavoratore "avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione", come previsto,

invece, dal successivo comma 4 in materia di tutela reintegratoria cd. "attenuata". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il datore di lavoro aveva lamentato, avuto riguardo alla dedotta mancata iscrizione della lavoratrice al centro per l'impiego, la omessa applicazione, in sede di gravame, del principio della detraibilità dell'"aliunde percipiendum" sulla base dell'art. 1227 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 17683 del 2018 Rv. 649596 - 01, N. 3824 del 2022 Rv. 663870 - 01, N. 16076 del 2012 Rv. 624106 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 381 del 10 gennaio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Dirigente - Licenziamento disciplinare - Giusta causa - Necessità - Esclusione - Giustificatezza - Sufficienza - Conseguenze.

In tema di **licenziamento disciplinare del dirigente**, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una "extrema ratio", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrina l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 9665 del 2019 Rv. 653618 - 01, N. 15496 del 2008 Rv. 603696 - 01, N. 34736 del 2019 Rv. 656361 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 37040 del 17 dicembre 2022

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Licenziamento illegittimo - Art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017 - Sentenza di condanna alla reintegrazione - Esecuzione coattiva - Ammissibilità - Fondamento.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) In genere.

La sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento recante la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, emessa ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dal d.lgs. n. 75

del 2017 (**cd. "decreto Madia"**), è suscettibile di **esecuzione coattiva**, in quanto la predetta norma qualifica la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro quale "sanzione unica" a fronte del licenziamento illegittimo, la cui mancata attuazione configura inadempienza da parte del datore di lavoro pubblico ed inottemperanza all'ordine del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 19520 del 2018 Rv. 650086 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 36456 del 13 dicembre 2022

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Presupposti - Elementi nuovi o diversi risultanti dalla sentenza penale irrevocabile di condanna - Necessità - Esclusione.

La riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve avvenire se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa, non essendo necessario che da detta sentenza emergano anche elementi nuovi, ulteriori o, comunque, diversi rispetto a quelli esaminati in sede disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 36456 del 13 dicembre 2022

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Fondamento.

Nel pubblico impiego privatizzato, **la riapertura del procedimento disciplinare disposta ai sensi dell'art. 55 ter, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, non comporta una violazione del principio del "ne bis in idem"**, poiché, qualora non venga sospeso, il procedimento disciplinare resta comunque unitario sin dall'inizio, seppur articolato in due fasi, e termina solo all'esito di quello penale, di talché la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere della P.A. che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce retroattivamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 2927 del 2017 Rv. 643161 - 01, N. 29376 del 2018 Rv. 651706 - 01